Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2021
(OR. en)

10608/21

AGRI 328
AGRIFIN 86
AGRIORG 81
AGRISTR 52
DELACT 143

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 4862 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.7.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l'obbligo di titolo di esportazione per il riso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 4862 final.

All.: C(2021) 4862 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2021
C(2021) 4862 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l'obbligo di titolo di esportazione per il riso

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione stabilisce, tra l'altro, l'obbligo del titolo di esportazione per il "riso semigreggio (bruno)" e il "riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato". Tuttavia un controllo efficace delle esportazioni può attualmente essere effettuato mediante altri strumenti, ad esempio utilizzando il sistema di sorveglianza (DG TAXUD). Accogliendo la richiesta di alcune parti interessate e di Stati membri, per motivi di semplificazione e al fine di alleviare gli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli operatori, è opportuno abolire l'obbligo di titoli di esportazione per il "riso semigreggio (bruno)" e il "riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato". Per gli stessi motivi anche i titoli d'importazione per il riso potrebbero essere aboliti, ma è necessario mantenerli per adempiere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi del 2005 con la Thailandia (decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005 (2005/953/EC), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24) e con gli Stati Uniti d'America (decisione del Consiglio, del 21 giugno 2005 (2005/476/EC), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto delegato è stato presentato e discusso con il gruppo di esperti in questioni orizzontali relative alla PAC alle riunioni del 16 marzo e del 15 aprile 2021. L'atto è stato pubblicato a fini di consultazione nell'ambito del meccanismo di feedback, che si è svolto dal 9 aprile al 7 maggio 2021. Durante il meccanismo di feedback è stato ricevuto un commento, che tuttavia consisteva in un'osservazione generale e non riguardava l'atto in quanto tale. Pertanto non è stato necessario modificare l'atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato prevede l'abolizione dell'obbligo del titolo di esportazione per il "riso semigreggio (bruno)" e il "riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato" modificando il regolamento (UE) 2016/1237. Parallelamente è in fase di adozione il regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il corrispondente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni relative all'importo della cauzione e ai periodi di validità dei titoli di esportazione per il riso che sono aboliti dal presente regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l'obbligo di titolo di esportazione per il riso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008[2], in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione[3] integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime dei titoli per i prodotti agricoli, compreso l'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, in combinato disposto con il suo allegato, parte II, punto A, prevede l'obbligo di titolo di esportazione per il "riso semigreggio (bruno)" di cui al codice NC 1006 20 e il "riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato" del codice NC 1006 30.

(3) Attualmente è possibile effettuare un controllo efficace delle esportazioni mediante altri strumenti. A fini di semplificazione e per alleviare gli oneri amministrativi degli Stati membri e degli operatori, è opportuno abolire l'obbligo di titoli di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato.

(4) A fini di chiarezza è opportuno stabilire le norme relative ai titoli di esportazione rilasciati per il riso semigreggio (bruno) e per il riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, per i quali il presente regolamento ha abolito l'obbligo di titolo di

---

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

3 Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

esportazione, e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237

Nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il punto A è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la validità del titolo non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il titolo è stato utilizzato parzialmente o non è stato utilizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.7.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN